



**Comune di Isernia**

*Medaglia d'Oro*

III° Settore Area Tecnica

3^ Servizio - Ufficio Ambiente

Piazza Michelangelo - 86170 ISERNIA

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E  
CURA DEI CANI RANDAGI**

## **Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE**

Il presente capitolato ha per oggetto l'espletamento del servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sull'intero territorio del Comune di Isernia, ovvero dallo stesso Comune già detenuti, in attuazione della Legge n. 281/91 e s.m.i., della Legge Regionale n. 7/2005 e successive modifiche apportate dalla L.R. 24/2006 e 12/2011 e della L.R. n. 1/2006.

## **Art. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO**

Il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi dovrà essere svolto presso il Canile Comunale che la Stazione Appaltante mette a disposizione in località Valle Soda, che attualmente ospita circa 50 cani, e presso una o più strutture messe a disposizione dall'aggiudicatario e che possano ospitare almeno 120 cani.

E' comprensivo nell'offerta l'onere di trasferimento dei cani attualmente custoditi dall'attuale gestore (circa 110) presso la struttura indicata in sede di offerta dal concorrente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

L'aggiudicatario deve garantire la gestione del canile ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria, nonché collaborare con il Servizio Veterinario dell'ARSeM nelle attività svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi della Legge 281/1991 e della normativa regionale vigente in materia.

## **Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio include le seguenti prestazioni:

- Ricovero dei cani attualmente presenti nelle strutture affidatarie (circa 160);
- Ricovero e custodia temporanea dei cani vaganti accalappiati nel territorio comunale, per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo eccezioni, all'interno del canile sanitario situato c/o il canile comunale di Valle Soda, per permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Nel caso in cui il canile sanitario di Valle Soda fosse insufficiente, l'aggiudicatario ne dovrà allestire un altro analogo all'interno della o delle strutture che mette a disposizione per l'accoglienza. Si ricorda che il canile sanitario si deve trovare all'interno della provincia di Isernia.
- Ricovero dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale, provenienti dal Canile Sanitario, dopo il periodo di permanenza previsto dalla vigente normativa;
- Accudire gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità (alimentazione, fornitura di acqua ad uso alimentare, pulizia ambientale, ecc.); il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale; l'acqua dovrà essere sempre fresca e disponibile;
- Aggregare i cani nei box secondo le compatibilità caratteriali;
- Individuare un Veterinario iscritto all'Albo professionale quale Responsabile Sanitario della struttura, i cui compiti comprendono:
  - o La visita collettiva del canile almeno a cadenza mensile;
  - o La visita dei cani segnalati dal Responsabile del canile per problemi di salute ed in caso di necessità prescrivere adeguate terapie;
  - o La compilazione e l'aggiornamento della scheda sanitaria di ogni cane custodito, conservandola nell'ufficio del canile, a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASReM per almeno 3 (tre) anni;
  - o La registrazione dei dati clinici ed epidemiologici rilevati ai fini della programmazione degli interventi finalizzati alla lotta delle zoonosi e delle malattie proprie della specie canina;
  - o La supervisione dei programmi di disinfezione e di profilassi antiparassitaria;
  - o La sorveglianza dell'armadio farmaceutico;
  - o La notifica delle malattie infettive all'ARSeM;
  - o La segnalazione all'ASReM di eventuali violazioni del benessere animale delle quali venga a conoscenza nell'esercizio del proprio compito.

- Garantire le cure mediche agli animali ricoverati h 24 per 365 giorni all'anno – ivi compresi gli interventi diagnostici, terapeutici e chirurgici – con possibilità in tal caso di convenzionarsi, a propria cura e spese, con un Veterinario o una Struttura Veterinaria che dovrà garantire tali servizi sanitari, sin dal momento della cattura ed entrata nel canile sanitario;
  - Provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura, garantendo nel corso della giornata idonee condizioni igienico sanitarie, con particolare riferimento alla raccolta delle deiezioni;
  - Provvedere alla disinfestazione, disinfezione (almeno due volte a settimana) e derattizzazione periodica della struttura, con operazioni straordinarie qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori lo rendessero necessario;
  - Provvedere ad una specifica ed accurata pulizia con l'utilizzo di idro-pulitrice e disinfezione all'uscita definitiva di un animale e prima della collocazione di un nuovo esemplare; in particolare durante la stagione estiva dovranno essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci;
  - Istituire un registro di entrata e uscita, vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario dell'ASReM, da aggiornare giornalmente, in cui devono essere riportate in ordine progressivo e per ciascun cane ospitato tutte le informazioni utili alla gestione dell'animale medesimo (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.) oltre alla scheda individuale nella quale vanno riportate le caratteristiche del cane, gli interventi di profilassi, il numero di box, ecc.;
  - Nel caso di decessi improvvisi si dovrà richiedere all'Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia;
  - Provvedere, a proprie spese, allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata;
  - Garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento per ciascun cane presente nella struttura;
  - Provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura;
  - Garantire la custodia e la vigilanza delle strutture mediante apposito personale incaricato. L'affidatario dovrà garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e/o portatili la reperibilità h24 per 365 giorni all'anno, su chiamata del Comune di Isernia e del Servizio Veterinario dell'ARSeM per tutti gli adempimenti compresi nell'appalto;
  - Promuovere e favorire gli affidi, nei termini fissati dalla Legge 281/1991, mediante:
    - o una campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzata a promuovere l'affido degli animali custoditi (minimo 1 volta l'anno);
    - o l'apertura della struttura al pubblico per almeno 15 (quindici) ore settimanali, distribuiti in almeno 3 (tre) giorni, di cui uno festivo;
- L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Isernia, tutti i cani dati in adozione.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL CANILE RIFUGIO**

Il canile rifugio che l'aggiudicatario utilizzerà in aggiunta al Canile Municipale, dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 dell'8.02.1954).

I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti per legge. Essi devono comunque possedere i seguenti requisiti:

- a) garantire una superficie minima per capo secondo la normativa vigente, con idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinanti;
- b) pavimento, reti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) coperture e tramezzi facilmente amovibili per consentire il controllo agevole degli animali;
- d) area comune per consentire lo svolgimento dell'esercizio fisico;
- e) approvvigionamento idrico continuo e in quantità sufficiente;
- f) canali di scolo e scarichi dimensionati in modo da garantire un regolare e veloce deflusso delle acque di lavaggio;
- g) reparto di isolamento con una capienza pari ad almeno il 5% di quella complessiva nei canili non di proprietà comunale;
- h) box di isolamento singoli o strutturati in modo tale da poter essere suddivisi in reparti singoli;

- i) sistemi idonei di disinfezione e di disinfestazione;
- j) un locale per il deposito di detersivi, disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;
- k) un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e per la conservazione delle relative attrezzature;
- l) recinzione esterna tale da impedire l'accesso a persone e ad animali estranei e sufficientemente distanziata dai box che ospitano gli animali, in muratura o con siepi addossate che impediscano la vista.

L'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà curare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura messa a disposizione dall'Amministrazione, degli impianti, delle aree di pertinenza, delle aree a verde, delle attrezzature esistenti.

#### **Art. 5 - DURATA ED AMMONTARE DEL SERVIZIO**

La durata del servizio è di 6 (sei) anni a partire dalla data di consegna. Trattandosi di servizio essenziale, l'aggiudicatario accetta, con la partecipazione alla gara, l'eventuale consegna sotto riserve di legge.

Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna l'affidatario dovrà provvedere al trasferimento dei cani custoditi dall'attuale gestore presso la/e struttura/e indicata/e in sede di gara.

Il costo giornaliero per cane posto a base d'asta è da intendersi per animale/giorno ed è onnicomprensivo di tutte le attività elencate nel presente capitolato. L'importo giornaliero è di €. **2,60** oltre IVA al 22% per cane/giorno, comprensivo di ogni spesa, onere e contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, smaltimento, profilassi sanitaria, interventi chirurgici, percorsi educativi e rieducativi, promozione delle adozioni.

L'importo giornaliero non ricomprende la cattura dei cani, in quanto a carico dell'ARSeM.

La spesa presunta annua ammonta ad €. 161.330,00 (numero presunto di 170 cani x €. 2,60 tariffa giornaliera a base d'asta x 365 gg), oltre IVA al 22%.

cani	tariffa a base d'asta	media giornaliera	media annua	IVA 22%	TOTALE ANNUO	ANNI	TOTALE A BASE D'ASTA (IVA esclusa)
170	€ <b>2,60</b>	€ 442,00	€ 161.330,00	€ 35.492,60	€ 196.822,60	<b>6</b>	€ 967.980,00

#### **Art. 6 - PROROGA TECNICA**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 7 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente Capitolato sarà affidato mediante espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 8 - PREZZI - CONTABILITA' - PAGAMENTI**

La liquidazione del corrispettivo sarà disposta con cadenza mensile posticipata, calcolata moltiplicando il numero dei cani presenti effettivamente nella struttura per l'importo giornaliero offerto in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, prima dell'emissione della fattura, una specifica relazione mensile contenente la documentazione relativa al resoconto del mese di riferimento e riguardante i movimenti in entrata ed in uscita dei cani.

Detta relazione dovrà contenere:

- il numero degli animali presenti nella struttura (specificando in quale struttura sono custoditi);

- il numero del microchip;
- il numero di box;
- la data di ingresso;
- la data di uscita;
- i giorni di presenza;
- il numero delle adozioni effettuate nel mese;
- il numero di decessi, con relativo certificato.

La mancanza o incompletezza della relazione comporterà la sospensione dei relativi pagamenti.

L'appaltatore provvederà ad emettere fattura elettronica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità di cui al Decreto Interministeriale n. 55 del 03/04/2013.

Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità del DURC, documento unico attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale.

#### **Art. 9 - ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL GESTORE**

Resteranno a carico dell'aggiudicatario anche i seguenti oneri:

- tutte le utenze necessarie al corretto funzionamento del servizio: luce, acqua, gas, telefono, internet, smaltimento rifiuti e reflui, ecc;
- la fornitura di attrezzature e materiale di consumo per il corretto funzionamento della struttura, compresi prodotti di pulizia, disinfezione, disinfestazione, arredi, ecc.;
- le spese di assistenza veterinaria e cure sanitarie, interventi clinici routinari e di emergenza, medicinali, vaccini, presidi sanitari occorrenti;
- le spese del personale, compreso quello reperibile per gli ingressi alle strutture durante gli orari di chiusura, incluso i festivi;
- migliorie richieste dall'ARSeM per il canile comunale di Valle Soda, da effettuare a cura e spese dell'aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di consegna: installazione di pannelli da apporre sulla rete esterna dei box per proteggere gli stalli dal vento, ed eliminazione delle pozzanghere di acqua piovana nelle parti scoperte dei box, attraverso ripristino degli scolli ed utilizzo di ghiaia arrotondata;
- gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del canile comunale occorrenti per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 10 - DITTE OPERANTI FUORI PROVINCIA**

La Ditta aggiudicataria, qualora operasse fuori dalla competenza territoriale dell'ARSeM di Isernia dovrà provvedere, a sue spese e con i propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio, dopo aver sottoposto gli stessi ai dovuti trattamenti, previsti dalle norme vigenti.

Inoltre, dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a sue spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo Comune attualmente ricoverati in altri canili.

#### **Art. 11 - RESPONSABILE DEL CANILE E RESPONSABILE SANITARIO**

Prima della stipula del contratto, ed in ogni caso al momento della sottoscrizione del verbale di consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire le generalità del Responsabile del canile e del Responsabile sanitario.

Il Responsabile del canile-rifugio, si rapporta operativamente con l'ASReM di competenza e con l'Ufficio di Polizia Municipale della Stazione Appaltante e deve fornire supporto logistico al Responsabile sanitario garantendo l'esecuzione delle prestazioni da esso impartite.

#### **Art. 12 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, i seguenti documenti:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) Offerta tecnica
- c) Offerta economica

### **Art. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'aggiudicatario, si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni che potessero derivare, durante lo svolgimento del servizio, da aggressioni o morsicature nell'ambito del perimetro della struttura, e in ogni caso per qualsiasi danno causato dai cani in custodia.

L'aggiudicatario è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento dei servizi assunti, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Nella conduzione e nella gestione dei servizi affidati, l'aggiudicatario deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare, affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi a servizio della struttura di ricovero, siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed altre normative vigenti.

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a €. 500.000,00.

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fidejussoria nella misura del 10% per cento sull'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

### **Art. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI**

E' riservato al Comune ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del canile.

La vigilanza sull'adeguatezza delle strutture, gestione sanitaria e controllo sull'autorizzazione della struttura, spetta al competente servizio veterinario dell'ARSeM.

La Polizia Municipale ed il Servizio Ambiente del Comune di Isernia, a cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, potranno in qualsiasi momento effettuare visite nella struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati, le condizioni igienico sanitarie con cui viene gestita la struttura ed il rispetto di quanto di quanto prescritto nell'art. 3 del presente capitolato.

Si procederà altresì alla verifica del numero dei cani custoditi nelle strutture dichiarate in sede di gara. In nessun caso i cani potranno essere spostati in altre strutture.

### **Art. 15 - PENALI**

Qualora il Comune di Isernia accerti inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria, si diffiderà quest'ultima per iscritto ad adempiere con immediatezza e, in mancanza, si procederà senza indugio all'applicazione di una penale giornaliera di €. 200,00 per ciascuna inadempienza di seguito descritta:

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA LAVORAZIONE	TEMPI DI ESECUZIONE
Presa in consegna dei cani	immediatamente secondo necessità e comunque entro la

	giornata
Pulizia e lavaggio box, cucce, spazi esterni, ecc.	giornalmente - nella prima metà della giornata
Disinfestazione dei box	2 volte a settimana
Preparazione e distribuzione del cibo agli animali	giornalmente
Interventi di movimentazione dei cani o di accompagnamento presso l'ambulatorio veterinario	immediatamente secondo necessità e comunque entro la giornata
Interventi di manutenzione ordinaria della struttura	immediatamente secondo necessità e comunque entro la giornata
Interventi di manutenzione straordinaria della struttura	immediatamente secondo necessità e comunque entro 7 (sette) giorni
Trasferimento e presa in consegna dei cani custoditi dal gestore uscente	Entro quindici giorni dal verbale di consegna

Se l'importo delle penali complessivamente raggiunge il 10% dell'importo contrattuale annuo, l'Amministrazione si riserva di sciogliere il contratto.

#### **Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti e da quanto specificatamente disposto dal D.Lgs 50/2016, la Ditta incorrerà nella risoluzione di diritto del contratto 1456 del c.c. nei seguenti casi:

- ove ritardi ad iniziare il servizio oltre il quinto giorno di consegna
- ove, per qualsiasi caso o ingiustificato motivo, sospenda il servizio per oltre 48 ore consecutive;
- in caso di abituale deficienza o negligenza del servizio, che abbia comportato l'applicazione di penalità, o quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il servizio stesso;
- quando la ditta affidataria si rendesse colpevole di frode ed in casi di fallimento;
- quando la ditta cedesse diritti ed obblighi relativi al presente contratto.

L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i servizi o la parte rimanente di questi, in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Impresa.

#### **Art. 17 - PRESCRIZIONI VARIE**

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e sarà soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI in vigore o che saranno emanati durante il periodo contrattuale.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate.

#### **Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l'oggetto del contratto sotto pena di risoluzione dello stesso e perdita della cauzione, nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.

#### **Art. 19 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, competente è il Foro di Isernia.